



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

REG. ORDINANZE N. 56 DEL 19-11-2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure di prevenzione, di contrasto alla diffusione della pandemia e Sospensione delle attività commerciali del mercatino quindicinale.

IL Sindaco

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, anche nel territorio di Baucina, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati;

RILEVATO che l'incremento dei contagi da Covid 19 nel territorio comunale impone l'adozione di misure restrittive di prevenzione al fine di limitare il fenomeno;

VISTO l'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. del 03/11/2020 che testualmente recita "... delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramenti, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alla abitazioni private";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 04/11/2020 con la quale a norma dell'art. 2 comma 1, la Regione Sicilia è stata collocata in uno scenario di tipo 3 e con un livello di rischio alto;

CONSIDERATO che sul territorio comunale sono individuabili:

- aree con concentrazione di attività commerciali;
- aree con presenza di impianti sportivi;
- aree che ospitano piazze e spiazzi;
- corso principale e vie parallele che di fatto costituiscono le principali arterie trafficate da pedone;
- area che ospita il mercatino;

che favoriscono o potrebbero favorire e/o incentivare la presenza concomitante di un numero elevato di persone tale da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e che provocano situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;

PRESO atto della nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ. del 07/11/2020 del Ministro dell'Interno, con la quale è stato evidenziato che l'attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell'art. 1, co. 3, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

PRESO atto altresì della Direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III -Prot-. Civ. Del 09/11/2020, avente per oggetto “Covid-19- Prevenzione dei fenomeni di assembramento”;

CONSIDERATO che il Prefetto di Palermo ha riunito in data 10/11/2020 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per concordare con i Sindaci, più idonee attività di applicazione dell'art. 1 co. 4 del D.P.C.M. Del 03/11/2020;

PRESO ATTO delle segnalazioni giunte che hanno evidenziato la presenza di soggetti e il formarsi di assembramenti in determinate circostanze e lo stazionamento in alcune zone del paese in violazione delle regole di distanziamento, quale misura obbligatoria per contenere l'espandersi del virus COVID-19;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del virus con particolare attenzione a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

ORDINA

- **il divieto di stazionamento** , nell'ambito dell'intero centro urbano, per i pedoni, con eccezione di attività istituzionali, organizzate e motivate,

- **la sospensione dello svolgimento del mercato quindicinale** previsto per il prossimo lunedì 23 novembre 2020, e fino a nuovo provvedimento, fatte salve ulteriori disposizioni, quale misura idonea ad evitare assembramenti;
- **il divieto di utilizzo** degli impianti e dei locali sportivi a qualsiasi titolo;

è fatta salva la possibilità di attraversamento, di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e che rispettino le prescrizioni vigenti, nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali;

AVVERTE

- che saranno intensificati i controlli di Polizia municipale, della Protezione civile e della locale Stazione dei Carabinieri;
- che ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16/05/2020, n. 33, come convertito in Legge 14/07/2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25/03/2020 convertito in Legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

INVITA

- caldamente tutti i concittadini a evitare di ospitare presso le proprie abitazioni, anche solo per pochi minuti, altre persone di qualunque grado di parentela e affinità, che non siano naturalmente già conviventi e appartenenti al nucleo familiare;
- fortemente tutti soggetti con sintomi a rimanere a casa e contattare il proprio medico curante
- inoltre a mantenere un compartimento improntato alla massima cautela, specie in ambito domestico, qualora venga accertata la positività di uno o più componenti del nucleo familiare, utilizzando tutti i presidi necessari volti ad limitare i pericoli di contagio;

RAMMENTA

- che chiunque abbia avuto un contatto stretto, vale a dire per almeno 15 minuti (anche non consecutivi) a meno di due metri di distanza senza mascherina con un soggetto positivo o con evidenti sintomi di tosse, febbre, etc è obbligato a isolarsi volontariamente e a contattare immediatamente il proprio medico di famiglia e osservare scrupolosamente quanto dallo stesso prescritto;
- che chiunque violi la quarantena eventualmente prescritta dalla ASL o dal Medico competente, è passibile di denuncia e potrebbe essere chiamato a rispondere per delitti colposi o dolosi contro la salute pubblica;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di legge, a:

- Presidente del Consiglio dei Ministri (presidente@pec.governo.it)

- Ministro della Salute (gab@postacert.sanita.it)
- Prefetto di Palermo (protocollo.prefpa@pec.interno.it)
- Presidente della Regione Siciliana (soris@pec.protezionecivilesicilia.it)
- Comandante della locale Stazione dei Carabinieri (tpa22796@carabinieri.it)
- Comandante della Polizia Municipale di Baucina;
- Al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile del Comune di Baucina.

Che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Baucina.

CONTRO

il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL Sindaco
F.to Basile Fortunato
(Sottoscritto con Firma digitale)

